

**REGOLAMENTO INSTALLAZIONE MANUFATTI AMOVIBILI SU AREE
PUBBLICHE E PRIVATE DI COMPLETAMENTO AD ATTIVITA'
LEGGITTIMAMENTE ASSENTITE NELLE ZONE DEL CENTRO
URBANO.**

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l'installazione di manufatti di completamento ad un esercizio esistente di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente assentito e per un periodo di tempo superiore all'anno e fino ad un massimo di 5 anni, con possibilità di rinnovo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Fanno eccezione a quanto sopra detto le strutture amovibili, di superficie inferiore a mq. 12, utilizzabili per un periodo stagionale non superiore a mesi tre; tali strutture dovranno essere costruite con materiale eco-compatibile (possibilmente legno) non dovranno deturpare l'ambiente ed il decoro urbano. Queste strutture, regolarmente autorizzate, non hanno l'obbligo di rispettare le caratteristiche di cui all'art. 5.

ARTICOLO 2 - Definizione di manufatto

Ai fini del presente regolamento si definisce sinteticamente manufatto una struttura accessoria precaria al servizio del pubblico, realizzata mediante struttura appoggiata al suolo pubblico e identificata come veranda, gazebo, pergolato e similari.

La realizzazione di tali manufatti hanno lo scopo, oltre a quello di creare un elemento di arredo urbano, anche quello di aumentare la superficie dell'esercizio al fine di razionalizzare gli spazi interni dell'attività con l'inserimento o l'adeguamento dei servizi igienico sanitari esistenti e altri interventi capaci di migliorare l'accessibilità complessiva dell'attività, anche a persone con impedita o ridotta capacità motoria.

ARTICOLO 3 - Tipologia dei manufatti

Sono oggetto del presente Regolamento le seguenti strutture:

Manufatti, gazebo, verande: altezza massima 3 metri.

La tamponatura della struttura portante, in metallo verniciato o legno, è ammessa con materiali quali vetro, plexiglass o similari. Deve essere garantita la insonorizzazione della struttura a salvaguardia della pubblica quiete. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.



Pergolati: altezza massima 3 metri.

La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti inserite in fioriere. La struttura, che non dovrà avere né grondaie né pluviali, non può essere tamponata. E' ammessa invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure tela.

ARTICOLO 4 - Tipologia della zona e dei siti.

L'installazione è consentita sia su suolo pubblico non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo sia su aree libere private, purché conforme alle norme igieniche sanitarie alle prescrizioni edilizie e purché tali aree non siano destinate a standard per verde o parcheggi.

Il manufatto dovrà essere posizionato sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale dell'esercizio in ampliamento alla superficie esistente

I manufatti possono essere collocati in spazi pedonali protetti (marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato).

Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap.

ARTICOLO 5 - Caratteristiche dei manufatti

I manufatti e le strutture similari di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

1) I nuovi manufatti e quelli in sostituzione dei preesistenti dovranno avere una superficie non superiore a 100 mq;

Eventuali deroghe all'ampiezza delle superfici dovranno essere sottoposte all'attenzione dell'organo consiliare;

2) Il manufatto e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap in carrozzella.

3) E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.

4) I manufatti devono essere insonorizzati e realizzati esclusivamente utilizzando come materiali legno, ferro, ghisa e vetro strutturale. Gli arredi all'interno dei detti manufatti dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.

5) Non sono consentite forme pubblicitarie.

6) Tutti i manufatti dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili, previa autorizzazione comunale; è consentito



|||

attrezzare l'area limitrofa al manufatto con elementi di arredo, fioriere, che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante.

7) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo al manufatto con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

8) Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, da indicare in progetto, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.

ARTICOLO 6 - Prescrizioni particolari

La profondità della struttura, potrà variare in base alla larghezza del marciapiede e delle dimensioni dell'area pubblica richiesta.

Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza, mantenendo inoltre su ciascuno dei lati ed a filo strada fasce di rispetto della misura non inferiore a 0,90 mt. al fine di garantire il passaggio dei disabili.

Per le predette finalità è consentita l'occupazione di suolo pubblico purchè venga assicurato il libero ed agevole transito ai pedoni ed ai soggetti disabili e quindi con uno spazio variabile da un minimo di metri 0,90 a metri 1,50.

Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli.

La distanza minima rispetto al filo strada è stabilita tra un minimo di mt.0,90 (nelle vie a traffico limitato, nelle zone pedonali e nelle vie caratterizzate dalla presenza di parcheggi a filo strada) ed un massimo di 1,5 mt. nelle zone ad alta intensità veicolare, in prossimità di incroci, in prossimità di fermate dei mezzi pubblici.

Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito sul lato adiacente gli edifici e, secondo il Codice della Strada non può essere inferiore a 2 mt. di larghezza, salve espresse deroghe in relazione alla particolarità della Zona .

ARTICOLO 7 Manutenzione e responsabilità

Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.

Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.



|||

ARTICOLO 8 - Richiesta di autorizzazione

L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in bollo con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.

L'autorizzazione dovrà essere sottoposta all'esame tecnico architettonico e ambientale in relazione al contesto urbano circostante.

La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio)
- B. Ragione sociale se trattasi di Società
- C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione
- D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Progetto in quattro copie sottoscritto dall'istante e dal progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto dovrà infine indicare anche la tipologia, le dimensioni, i colori, le distanze da immobili circostanti, le alberature, le strade.
- b) Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria dell'intera struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza
- c) Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - Concessione del suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale in relazione al tipo di struttura e alle dimensioni secondo la seguente tabella:

Manufatti, gazebo e verande	
<i>Superficie</i>	<i>€/mq</i>
Sino 10 mq	200
Oltre sino a 25	150
Oltre sino a 100	100

|||



Pergolati	
<i>Superficie</i>	<i>€/mq</i>
Sino 10 mq	100
Oltre sino a 25	75
Oltre sino a 100	50

Per i manufatti da installare su aree private gli oneri da corrispondere alla Amministrazione Comunale sarà pari al 50% delle tariffe suriportate.

Il canone dovrà essere versato prima del rilascio dell'atto concessorio/autorizzativo ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla Riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.

Ciascun manufatto potrà essere installato e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento contestuale di autorizzazione edilizia, commerciale e della concessione di occupazione suolo pubblico.

Dovrà essere presentata polizza fidejussoria pari a € 5.000,00 a garanzia degli obblighi a carico del concessionario.

comma sostituito con delibera c.c. n. 118 del 27.7.2004 - vai a pag. 7

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.

Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

ARTICOLO 10 - Revoca e decadenza della concessione

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di trenta giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto nel caso di mancato pagamento del canone entro il termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate.

La concessione e' revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.

ARTICOLO 11 - Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.



Handwritten signature or mark.

Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura alle disposizioni del presente atto.

E' fatta sempre salva, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate con Deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 12 - Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili ai sensi dell'art.650 c.p..

La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti della L.3/2003.

|||



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA ----- PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27.07.2004 n. 118

OGGETTO: Regolamento per l'installazione di manufatti amovibili su aree pubbliche di completamento ed attività legittimamente assentite nelle zone A, B e C. Modifica art. 9, 5° capoverso.

L'anno duemilaquattro addì Ventisette del mese di Luglio alle ore 19,00, nella Sala Consiliare del Comune di Via Eligio Porcu,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati a domicilio di ciascun Consigliere, previa pubblicazione all'Albo Pretorio, si è riunito in seduta pubblica, prima convocazione, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI		PRES.	ASS.	CONSIGLIERI		PRES.	ASS.
GALANTUOMO	DAVIDE	I		MAZZUZZI	FRANCESCA	I	
ATILINI	ROBERTO	I		MELIS	CARLO	I	
CANU	MARCO	I		MELONI	IGINO	I	
CARCANGIU	RAFFAELE	I		MULAS	GIORGIO	I	
CAREDDA	ROBERTO	I		MURGIA	MARIO	I	
COCCO	DINO	I		MURGIONI	RITA	I	
COIS	SALVATORE	I		NAITANA	VINCENZO	I	
DELUNAS	STEFANO	I		ORLANDO	SALVATORE		I
DESSI'	ALFREDO	I		PERRA	RAFFAELE	I	
DESSI'	ANTONINO	I		PICCI	ANTONIO	I	
DI CESARE	FORTUNATO	I		PUSCEDDU	RAIMONDO		I
FALCONIERI	SERGIO	I		RUGGERI	LUIGI	I	
FLORIS	CARLO	I		SARRITZU	GESUINO	I	
FLORIS	MARCO	I		TOLU	IGNAZIO	I	
GIUA	PIERGIUSEPPE		I	TORRU	LUCIO	I	
LAI	ANTONIO	I					
TOTALE						28	3

Assume la presidenza il Presidente Sig. Mario Murgia ed assiste il Segretario Generale Dr. Giovanni Battista Vargiu.

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri Giorgio Mulas, Roberto Attilini e Sergio Falconieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera n° 66 del 5 Maggio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di cui in oggetto;

ATTESA l'opportunità di modificare su proposta della II° Commissione consiliare permanente il quinto capoverso dell'art. 9;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Dr. Ing. Alessandro Casu e del Ragioniere Capo, espressi in senso favorevole, ex art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00;

Si procede ad una votazione palese con il seguente risultato:

Presenti: n. 28
Votanti: n. 28
Voti Favorevoli: n. 28

Il **PRESIDENTE** con l'assistenza degli scrutatori proclama l'esito ufficiale della votazione ed

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1) Di modificare e sostituire l'art. 9 - 5° capoverso il contenuto da "Dovrà essere presentata polizza fidejussoria pari a €. 5.000,00 a garanzia degli obblighi a carico del concessionario", in "Dovrà essere presentata polizza fidejussoria pari al doppio dell'importo del canone annuale a garanzia degli obblighi a carico del concessionario", del regolamento per l'installazione di manufatti amovibili su aree pubbliche di completamento ed attività legittimamente assentite nelle zone A, B e C, approvato con delibera C.C. n. 66 del 5.05.04.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI BATTISTA VARGIU

IL PRESIDENTE
MARIO MURGIA
